



**Comune di Bologna**  
**Segretario Generale**

PG.N. 218252/2015

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOL IN DETERMINATI SPAZI E AREE PUBBLICHE DELLA ZONA C.D. UNIVERSITARIA

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- che l'abuso di alcol, in particolare tra i giovani, così come più volte reso noto dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dal Ministero della Salute, risulta essere sempre più di maggiore consuetudine, con gravi conseguenze sia sul comportamento sociale, sia nell'ambito della sicurezza pubblica, sia nell'ambito sanitario;

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'entrata in vigore della legge n.125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" e ss.mm.ii., la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che i provvedimenti monocratici sindacali previsti dall'art.54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, con particolare riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti di cui al comma 4, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento della finalità di disciplinare "con adattamenti, modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali", come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

- che è sempre più compito prioritario dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità di della vita dei cittadini;

**CONSIDERATO:**

- che le semplificazioni procedurali e le misure legislative, introdotte nel 2012, per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali e di laboratori artigianali del settore alimentare, i quali, senza alcun tipo di limite legale, vendono, tra gli altri generi alimentare, bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione senza che l'Amministrazione Comunale, e le Forze dell'Ordine più in generale, possano disporre, a contrasto degli effetti negativi prodotti in termini di diffusione incontrollabile degli alcolici, di quegli strumenti di controllo e di eventuale sanzione tipici che l'ordinamento giuridico, e in particolare il T.U.L.P.S, ormai, mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

- che alcuni di tali esercizi commerciali e laboratori artigianali del settore alimentare sono collocati per lo più nel centro storico ed in particolare nella c.d. "Zona Universitaria" e nelle aree limitrofe e destinano ai generi alcolici una parte significativa della superficie di vendita,

in particolare nelle ore serali e notturne;

- che le predette attività effettuano, per lo più nelle medesime ore serali e notturne, la vendita per asporto delle bevande alcoliche, cosicché esse, di fatto, non sono destinate alla somministrazione e al consumo all'interno dei locali, anche perché si tratta di esercizi commerciali e di laboratori artigianali tutti quanti non strutturati logisticamente per ospitare all'interno dei propri locali clienti e avventori;

- che tale attività di vendita contribuisce al proliferarsi di fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica, in quanto le bevande vendute per asporto vengono in realtà consumate all'esterno dei locali, mentre i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, costituendo, inoltre, fonte di pericolo per le persone che in quelle aree abitano e/o si trovano a transitare, essendosi verificato più di un episodio in cui bottiglie e contenitori di vetro di bevande alcoliche siano stati utilizzati come strumenti atti ad offendere;

- che agli atti dell'Amministrazione Comunale, nel passato più recente, risultano acclamate numerose segnalazioni da parte di Hera Spa, innumerevoli verbali di accertamento di violazioni amministrative redatti dalla Polizia Municipale, nonché esposti di cittadini, singoli o associati in comitati spontanei, sullo stato di grave degrado di zone del centro storico caratterizzate dalla presenza attiva di esercizi commerciali e laboratori artigianali alimentari alla quale sono riconducibili i fenomeni di abbandono su strade, piazze e marciapiedi di bottiglie e contenitori di vetro integre o pericolosamente frantumate in frammenti idonei ad un utilizzo come arma impropria diretta all'offesa;

- che i fenomeni sopra descritti sono più che verosimilmente riconducibili ad una consolidata e inarrestabile diffusione dell'abitudine di consumare bevande alcoliche nelle aree in cui l'offerta delle medesime risulta praticamente continua, costante e proveniente da un numero esagerato di esercizi attivi nelle zone più frequentate da afflussi compositi di persone;

- che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, i quali lamentano la lesione dei loro diritti al riposo e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza e incolumità pubblica, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici, che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

**RILEVATO** che tale situazione si era già presentata con fenomeni ancora più gravi, prima, considerate le caratteristiche della strada e la numerosità di esercizi ivi insediati, in via Giuseppe Petroni, determinando l'adozione dell'ordinanza P.G. n. 228958/2012 in data 28.09.2012, poi, in tutto il perimetro della c.d. "zona universitaria", come individuato con l'adozione dell'ordinanza P.G.168895/2015 in data 05.06.2015, con cui sono stati disciplinati, in via permanente, gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi ivi ubicati, fissandone gli orari di chiusura:

alle ore 22.00 per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto,

alle ore 23.00 per i laboratori artigianali alimentari

alle ore 01 per i pubblici esercizi;

**RICHIAMATA**, altresì, la precedente ordinanza P.G.N. 130190/2014 in data 10 giugno 2014, con la quale, per le ragioni e i motivi sopra illustrati, dal 16 giugno al 15 ottobre 2014, è stata imposta, dalle ore 21:00 e sino alle 07:00 del giorno successivo, la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e dei laboratori artigianali del settore alimentare ubicati nelle seguenti strade e piazze: via Capo di Lucca, via del Borgo di San Pietro, via Mascarella, via Centotrecento, via A. Bertoloni, via G. B. De Rolandis, piazza di Porta San Donato, via Irnerio piazza V. Puntoni, via delle Belle Arti, via del Guasto, via

Castagnoli, via delle Moline, via Mentana, via de' Facchini, via Marsala, via Canonica, largo O. Respighi, via Valdonica, via del Carro, via dell'Inferno, via de' Giudei, vicolo Mandria, via Tubertini, via San Giobbe, via San Simone, piazza San Martino, piazzetta M. Biagi, piazza Rossini, via Zamboni, mura Anteo Zamboni, via San Giacomo, via F. Selmi, via Belmeloro, via Vinazzetti, via G.C. Croce, via San Leonardo, via Sant'Apollonia, via dell'Unione, via F. Acri, largo A. Trombetti, via dei Bibiena, piazza G. Verdi, via San Vitale, via G. Petroni, disponendo altresì che, per la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, nell'equo temperamento con gli altri interessi generali perseguiti, i titolari degli esercizi commerciali e artigianali alimentari ricompresi nelle vie e strade sopra identificate potessero usufruire di deroghe orarie, nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

1) divieto di detenere nei locali dell'esercizio e di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

2) obbligo di chiusura:

a) entro il limite massimo consentito dalla vigente disciplina normativa generale degli orari per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e laboratori artigianali alimentari ubicati nelle vie sopraelencate, ad eccezione di quelli ubicati in via Giuseppe Petroni;

b) entro le ore 01 limitatamente agli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e laboratori artigianali alimentari ubicati in via Giuseppe Petroni, permanendo le ragioni che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza P.G. n. 228958/2012 che dispone alle ore 01.00 la cessazione nella via di qualsivoglia attività commerciale, compresi i pubblici esercizi;

3) comunicazione al Comune di Bologna degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio di cui intende avvalersi, nel rispetto dei limiti temporali indicati al precedente punto 2;

4) dichiarazione di impegno a non detenere nei locali dell'esercizio e di non vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza.

**TENUTO CONTO** che la predetta ordinanza si è rivelata:

- uno strumento efficace per permettere, inoltre, l'ordinato svolgimento degli interventi programmati dal Comune di Bologna per la stagione estiva nel rispetto della civile convivenza e dell'ordinata fruibilità di un'area ricca di istituzioni museali e di edifici storico-architettonici da parte dei cittadini e dei visitatori, richiamati anche dall'offerta di rassegne culturali, artistiche e musicali;

- una misura idonea a contrastare e prevenire situazioni di degrado e a fronteggiare comportamenti in grado di causare pericoli per i residenti e i cittadini che transitano nell'area del centro storico, in considerazione del periodo primaverile/estivo notoriamente caratterizzato da una maggiore affluenza di frequentatori nel centro storico ed in considerazione dell'elevato numero di esercizi commerciali e laboratori artigianali alimentari ivi ubicati che comportano conseguentemente una maggiore diffusione di bevande alcoliche;

**RILEVATO**, altresì, che la situazione del consumo alcolico al di fuori dei pubblici esercizi è un fenomeno così diffuso e reticolare tale da superare tutte le ordinarie misure di contrasto che l'ordinamento generale pone a disposizione dell'Amministrazione Comunale e delle Forze dell'Ordine in generale;

**RILEVATO**, infatti, che l'attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi - cui il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n.773, attribuiva l'attività di mescita, prevedendo determinate tipologie di sanzioni per eventuali violazioni graduate fino al ritiro del titolo autorizzativo -, in ragione della

liberalizzazione dell'esercizio delle attività commerciali e dei laboratori artigianali, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi, che vengono a trovarsi in una situazione di clamorosa sperequazione quanto a regole sul regime di esercizio;

**TENUTO CONTO** che le azioni di controllo sugli esercizi commerciali in materia di commercio di alcolici che possono essere dispiagate sarebbero prive di finalità ed efficacia preventive, in quanto non legittimate dalle previsioni generali e astratte dell'ordinamento, in mancanza dell'espressa previsione di un divieto di vendita di alcolici disposto per ragioni concrete determinate da pericoli per la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e da effettivi rischi di degrado urbano che determinano l'assunzione di un provvedimento contingibile e urgente;

**RITENUTO** necessario, pertanto:

- riproporre la misura di contenimento della diffusione dell'alcol nella città e di conseguenza tutti i fenomeni che a tale eccesso di consumo sono riconducibili in termini di minaccia alla convivenza civile, permanendo al momento l'ordinanza l'unico strumento idoneo al loro contrasto:

- intervenire attraverso l'emanazione di un provvedimento urgente che sia idoneo a contrastare e prevenire situazioni di degrado e a fronteggiare comportamenti che possano causare pericoli per i residenti e i cittadini che transitano nell'area del centro storico, in considerazione del periodo primaverile/estivo notoriamente caratterizzato da una maggiore affluenza di frequentatori nel centro storico ed in considerazione dell'elevato numero di esercizi commerciali e laboratori artigianali alimentari ivi ubicati che comportano conseguentemente una maggiore diffusione di bevande alcoliche;

- adottare in via d'urgenza le misure idonee a prevenire gli inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori disponendo, a decorrere dal 13 luglio al 15 ottobre 2015 la chiusura, dalle ore 21.00 e sino alle 07.00 del giorno successivo degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e dei laboratori artigianali del settore alimentare ubicati nelle vie e strade del centro storico sotto identificate:

- via Capo di Lucca,
- via del Borgo di San Pietro,
- via Mascarella,
- via Centotrecento,
- via A. Bertoloni,
- via G. B. De Rolandis,
- piazza di Porta San Donato,
- via Irnerio
- piazza V. Puntoni,
- via delle Belle Arti,
- via del Guasto,
- via Castagnoli,
- via delle Moline,
- via Mentana,
- via de' Facchini,
- via Marsala,
- via Canonica,
- largo O. Respighi,
- via Valdonica,
- via del Carro,
- via dell'Inferno,
- via de' Giudei,

- vicolo Mandria,
- via Tubertini,
- via San Giobbe,
- via San Simone,
- piazza San Martino,
- piazzetta M. Biagi,
- piazza Rossini,
- via Zamboni,
- mura Anteo Zamboni,
- via San Giacomo,
- via F. Selmi,
- via Belmeloro,
- via Vinazzetti,
- via G.C. Croce,
- via San Leonardo,
- via Sant'Apollonia,
- via dell'Unione,
- via F. Acri,
- largo A. Trombetti,
- via Vinazzetti,
- via dei Bibiena,
- piazza G. Verdi,
- via San Vitale,
- piazza Aldrovandi,
- vicolo Broglio,
- vicolo Leprosetti,
- vicolo Fantuzzi,
- via Venturini,
- via Zappoli,
- Via Menotti,
- via Maroncelli,
- via Alessandrini,
- piazza VIII agosto,
- via Righi,
- via G. Petroni;

**RITENUTO** opportuno, al fine di un equo temperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico consistente nell'esigenza di assicurare la sicurezza urbana e scongiurare il proliferarsi di fenomeni di degrado urbano che debbono essere imputati alla abnorme diffusione della facile possibilità di approvvigionarsi di bevande alcoliche in esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e nei laboratori artigianali alimentari diversi dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di concedere ai titolari degli esercizi commerciali e artigianali alimentari ricompresi nelle vie e strade sopra identificate - ad eccezione della via Giuseppe Petroni - a condizione che non detengano nei locali dell'esercizio e non effettuino attività di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura, la possibilità di usufruire degli orari di apertura previsti dalla normativa generale e dalle specifiche disposizioni comunali vigenti;

RITENUTO, altresì, opportuno, al fine di garantire la piena efficacia del contrasto dei fenomeni sopra descritti presenti nell'intera area comprendente le vie sopra elencate, sospendere – limitatamente al periodo di vigenza della presente ordinanza - l'efficacia delle disposizioni delle Ordinanze P.G. n. 228958/2012 e n. 168895/2015 in relazione agli orari di apertura e di chiusura con esse stabiliti per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e

misto (ore 6.00 - ore 22.00), e per i laboratori artigianali alimentari (ore 6.00 - ore 23.00), fissandone la chiusura dalle ore 21.00 e sino alle 07.00 del giorno successivo, consentendo ai titolari dei medesimi, che non detengano bevande alcoliche di qualsiasi gradazione presso i locali d'esercizio allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore per tutto il complessivo orario d'apertura e per tutto il periodo di durata della presente ordinanza, la facoltà di posticipare l'orario di chiusura adeguandolo, a quello disposto nelle medesime ordinanze;

**VISTI:**

- il decreto-legge 23 maggio 2008, n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito con modificazioni con legge 24 luglio 2008, n.125;
- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. dell'Interno 5 agosto 2008 ;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati";
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

**RITENUTO**, per i motivi esposti in premessa, che ricorrano i presupposti di cui all'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, che consentono all'Amministrazione procedente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento;

**DATO ATTO** della preventiva comunicazione al Prefetto del presente provvedimento ai sensi dell'art.54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

Nelle seguenti vie e strade del Centro Storico:

- via Capo di Lucca,
- via del Borgo di San Pietro,
- via Mascarella,
- via Centotrecento,
- via A. Bertoloni,
- via G. B. De Rolandis,
- piazza di Porta San Donato,
- via Irnerio
- piazza V. Puntoni,
- via delle Belle Arti,
- via del Guasto,
- via Castagnoli,
- via delle Moline,
- via Mentana,
- via de' Facchini,
- via Marsala,
- via Canonica,
- largo O. Respighi,

- via Valdonica,
- via del Carro,
- via dell'Inferno,
- via de' Giudei,
- vicolo Mandria,
- via Tubertini,
- via San Giobbe,
- via San Simone,
- piazza San Martino,
- piazzetta M. Biagi,
- piazza Rossini,
- via Zamboni,
- mura Anteo Zamboni,
- via San Giacomo,
- via F. Selmi,
- via Belmeloro,
- via Vinazzetti,
- via G.C. Croce,
- via San Leonardo,
- via Sant'Apollonia,
- via dell'Unione,
- via F. Acri,
- largo A. Trombetti,
- via Vinazzetti,
- via dei Bibiena,
- piazza G. Verdi,
- via San Vitale,
- piazza Aldrovandi,
- vicolo Broglio,
- vicolo Leprosetti,
- vicolo Fantuzzi,
- via Venturini,
- via Zappoli,
- Via Menotti,
- via Maroncelli,
- via Alessandrini,
- piazza VIII agosto,
- via Righi,
- via G. Petroni;

A decorrere dal 13 luglio al 15 ottobre 2015, per i motivi e le ragioni esposti in premessa, la chiusura dalle ore 21.00 e sino alle 07.00 del giorno successivo, degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e dei laboratori artigianali del settore alimentare ivi ubicati;

#### **DISPONE**

1) per tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, per le medie strutture di vendita e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

2) che, per la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, nell'equo contemperamento con gli altri interessi generali perseguiti, i titolari degli esercizi commerciali e artigianali alimentari ricompresi nelle vie e strade sopra identificate possono usufruire di deroghe orarie, nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

3) dichiarazione di impegno a non detenere nei locali dell'esercizio e di non vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza.

4) obbligo di chiusura entro il limite massimo consentito dalla vigente disciplina normativa generale degli orari per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e laboratori artigianali alimentari ubicati nelle vie sopraelencate come da ordinanze sindacali P.G. n.228958/2012 e n.168895/2015 del 5 giugno 2015 e relativi patti di collaborazione sottoscritti con l'Amministrazione Comunale;

5) comunicazione al Comune di Bologna degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio di cui intende avvalersi, nel rispetto dei limiti temporali indicati al precedente punto 2;

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500, fatta salva in ogni caso, in caso di reiterazioni delle violazioni, l'adozione di ulteriori e specifici provvedimenti ai sensi dell'art.54 T.U.E.L.

L'accertata inosservanza del divieto di detenere nei locali dell'esercizio e di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza, comporta l'automatico obbligo di chiusura dalle ore 21.00 e sino alle 07.00 per tutto il restante periodo di validità dell'ordinanza, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500.

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia;

Dispone che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico per 15 giorni.

Dispone, inoltre, che la presente ordinanza sia comunicata a tutti i titolari delle attività commerciali ed laboratori artigianali del settore alimentare insediati nelle vie e strade interessate dalla presente ordinanza.

La procedura di comunicazione della presente ordinanza ai singoli esercenti delle aree indicate ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto medesimo.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia comunicata a:

al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari n. 42 - Bologna;  
alla Questura di Bologna  
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;  
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;  
al Presidente del Quartiere San Vitale  
al Presidente del Quartiere Saragozza  
al Presidente del Quartiere Santo Stefano  
al Presidente del Quartiere Porto

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al

Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

**Bologna, 09/07/2015**

**F.TO IL SINDACO**  
Virginio Merola